

TRIBUNALE DI VERCELLI  
Sez. civile-lavoro

Il giudice del lavoro Patrizia Baici,

nel procedimento iscritto al numero RG 225/2022 promosso ai sensi dell'art. 700  
c.p.c. da

[REDACTED] con l'Avv. Massimiliano Elia,  
[massimiliano.elia@pec.pavia-ansaldo.it](mailto:massimiliano.elia@pec.pavia-ansaldo.it)

contro

[REDACTED] con l'Avv. [REDACTED]  
( [REDACTED] )

avente ad oggetto l'inibitoria dell'attività concorrenziale esercitata dalla resistente in  
violazione dell'ultimo patto di non concorrenza stipulato il 2 febbraio 2016,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione del 20 luglio 2022, ha  
pronunciato la seguente

## ORDINANZA

Con ricorso ex ar. 700 cpc iscritto in data 25.5.2022 [REDACTED]

ha dedotto che:

- [REDACTED] ha lavorato alle sue dipendenze dal 1.7.1993 al 9.3.2022  
svolgendo il ruolo di Gestore Private Banker a partire dal 20.5.2011, presso il Centro  
*Private* di [REDACTED] (doc. 9 ricorrente) e dal 1.12.2011 promossa a Quadro Direttivo di  
2° livello retributivo (doc. 10 e 11);
- in data 2.2.2016, la Banca ha stipulato con la dipendente [REDACTED] un patto di  
non concorrenza, in cui si prevedeva che, per una durata di 24 mesi decorrenti dalla  
cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, la signora [REDACTED] a  
fronte del pagamento di euro [REDACTED] da parte dell'Istituto di credito,  
non potesse svolgere, direttamente o indirettamente, né in forma subordinata né in  
forma autonoma, attività di sviluppo commerciale in concorrenza con quella della



Banca, per conto di istituti di credito, società di gestione del risparmio o soggetti svolgenti attività similari; detto patto di non concorrenza limitava i suoi effetti ai soli territori di [REDACTED] (cfr. doc. 12);

- in data 9 marzo 2022 la signora [REDACTED] ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal giorno successivo senza preavviso (doc. 13) passando a svolgere attività lavorativa per Banca [REDACTED] Filiale di [REDACTED], sita in [REDACTED] [REDACTED] in violazione del patto di non concorrenza;

- dal 21.4.2022 sono giunte alla Banca numerose richieste di estinzione di depositi e di conti correnti e di vendita di titoli da parte di clienti affidati dalla Banca alla gestione della signora [REDACTED] (vedi pagg 6-9 ricorso elenco clienti) per un ammontare complessivo di trasferimento di valori mobiliari e di denaro, alla data del 24.5.2022, pari a euro [REDACTED] (vedi doc. 16, ricorrente).

[REDACTED] ha chiesto, pertanto, anche con decreto *inaudita altera parte*, l'inibizione dello svolgimento e della prosecuzione di attività concorrenziali illegittime e contrattualmente vietate, e la cessazione immediata di attività lavorativa in favore di [REDACTED] sotto qualunque forma, diretta o indiretta, subordinata o autonoma.

Al termine dell'udienza fissata al 1.6.2022 il giudice ritenendone sussistenti i presupposti di legge, ha inibito alla signora [REDACTED] di compiere qualunque condotta di concorrenza contraria al patto sottoscritto in data 2.2.2016 e ordinato alla signora [REDACTED] di cessare immediatamente lo svolgimento di attività lavorativa in favore di [REDACTED] integrante attività in concorrenza con [REDACTED] e fissato udienza per la convalida del provvedimento emesso in assenza di parte resistente, avendo il ricorrente documentato l'esistenza di un indirizzo email presso [REDACTED] della signora [REDACTED] ([REDACTED]), attivo e funzionante, e la restituzione al mittente della missiva inviata in data 12.5.2022 dal legale della [REDACTED] [REDACTED] alla signora [REDACTED] (cfr. doc. 17 parte ricorrente).

All'udienza del 14 giugno 2022 si è costituita parte resistente che ha riferito della conoscenza del ricorso proposto da controparte solo in data 08/06/2022 con il ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale di [REDACTED]; ha richiamato le eccezioni di



inesistenza della notifica e di inefficacia del decreto inaudita altera parte emesso dal Giudice, nel merito, ha rilevato la nullità del patto di non concorrenza posto a fondamento della domanda di parte ricorrente, sia sotto il punto di vista della mancanza di congruità del corrispettivo pattuito per i due anni successivi alle dimissioni, che e sotto il profilo della genericità della condotta vietata; ha quindi insistito per la concessione anche di un breve termine per poter integrare le proprie difese e al fine di valutare anche una possibile soluzione transattiva.

Integrata la memoria di costituzione in giudizio e verificato, allo stato, l'esito negativo di una soluzione transattiva della causa, questa viene ora in decisione.

### §§§

Preliminarmente va detto che le eccezioni sollevate dalla resistente circa l'inesistenza della notifica del ricorso cautelare e dell'inefficacia del provvedimento emesso in data 1.6.2022 sono infondate.

Vero è che questo Giudice aveva fissato udienza al 1 giugno 2022 per la decisione sull'istanza cautelare in contraddittorio con la controparte, ma è altrettanto vero che in assenza di prova della compiuta notifica e a fronte di reiterata istanza di provvedimento reso inaudita altera parte, tale è da intendere il provvedimento inibitorio emesso il 1.6.2022, poi confermato all'udienza del 14.6.2022 sentite le argomentazioni difensive di parte resistente e ritenute non dirimenti da chi scrive per revocare il provvedimento già concesso.

Nella memoria integrativa autorizzata parte resistente ha aggiunto ai motivi di rigetto della domanda cautelare proposta dalla Banca quello inerente la lesione della libertà negoziale della signora [REDACTED] in sede di stipulazione del patto di non concorrenza, la quale si è sentita costretta a sottoscriverlo per non incorrere in una variazione di mansione non meglio specificata, chiedendone l'annullamento per vizio del consenso. Ha richiamato il motivo della nullità del patto per *"difetto di corrispettivo, e dunque di causa, del vincolo imposto alla libertà del lavoratore, ai sensi degli artt. 1325 n. 2 e 1343 c.c. oltre che ai sensi dell'art. 2125 c.c."* e per *"genericità dell'oggetto con riferimento all'attività inibita"*, contestando di svolgere attività in concorrenza presso la sede in [REDACTED] o in [REDACTED] della [REDACTED] o nell'ambito territoriale ricoperto dal patto di non concorrenza. Ha, infine, contestato



l'insussistenza anche del *periculum in mora*, non essendo stato rappresentato alcun concreto pregiudizio.

Nel merito, a parere di chi scrive, la domanda cautelare azionata dalla Banca ricorrente, nei limiti della sommarietà che caratterizza la presente fase di giudizio, è meritevole di accoglimento sussistendone i requisiti sia del *fumus boni iuris*, sia del *periculum in mora*, per cui il decreto già emesso ai sensi dell'art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c. deve essere confermato, non essendo stati rappresentati elementi che possano portare ad una diversa valutazione.

Si è già detto nel provvedimento del 1.6.2022 che:

*“E' stato prodotto in causa il patto di non concorrenza sottoscritto dalla resistente in data 2.2.2016 che nel giudizio sommario tipico di questa fase processuale appare valido ed efficace in quanto conforme al dettato dell'art. 2125 c.c. (forma scritta, previsione di un corrispettivo a favore del lavoratore, limitazione di oggetto, territorio e tempo ai vincoli assunti, vedi doc. 12).*

*E' stata fornita prova di un indirizzo mail presso [redacted] della signora [redacted] ([redacted]), attivo e funzionante.*

*E' stata fornita prova documentale (doc. 15) di 24 richieste di trasferimento di identico contenuto verboso e grafico in un lasso di tempo di soli 20 giorni, precisamente dal 21.4.2022 al 10.5.2022, degli investimenti dei clienti della [redacted] [redacted], gestiti dalla signora [redacted] (doc. 16), alla Banca [redacted] presso le Filiali di [redacted] e di [redacted] per complessivi € [redacted]” per ritenere sussistente il fumus boni iuris del diritto fatto valere dalla Banca ricorrente.*

La resistente nelle difese svolte nella memoria depositata in data 5.7.2022 contesta l'esistenza di una attività di concorrenza sulla base del rilievo per cui il passaggio dei clienti da [redacted] successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro, a [redacted] non sarebbe stato da lei indotto, ma sarebbe frutto di una scelta spontanea operata dai clienti.

L'argomento a parere di chi scrive non è rilevante.

Vero è che ai fini della configurazione dell'attività di concorrenza, non è richiesto lo sviamento di clientela, attività che, integrando una ipotesi di concorrenza sleale, è in



ogni caso vietata dall'ordinamento a prescindere dall'esistenza di un patto di non concorrenza, ma è sufficiente il mero svolgimento di attività di consulenza bancaria in favore di un diverso soggetto che opera nello stesso settore merceologico e nella stessa zona del precedente datore di lavoro.

Pertanto non ha rilevanza la circostanza che la [REDACTED] abbia o meno contattato volontariamente, direttamente o indirettamente, clienti della [REDACTED]

[REDACTED] mentre rileva la circostanza non contestata che la clientela indicata dalla banca ricorrente sia passata alla banca concorrente, presso la quale la [REDACTED] risulta avere un indirizzo mail ([REDACTED]), attivo e funzionante.

Risulta peraltro che la [REDACTED] sia stata assunta da [REDACTED] quale Private Banker, con inquadramento Quadro Direttivo 4° livello retributivo in data 9.3.2022 (vedi doc. 6 resistente).

A fronte dell'asserita assunzione in [REDACTED] e luogo di lavoro nella stessa città, alla domanda formulate da questo Giudice di dove svolga la propria attività la resistente [REDACTED] non è stata fornita risposta certa.

Va anche tenuto conto che gli ex clienti della Banca ricorrente, che a dire della stessa resistente hanno compiuto una scelta spontanea e non indotta, hanno trasferito i conti correnti e i conti deposito presso le filiali della [REDACTED] di [REDACTED] (sita a pochi metri di distanza dalla Filiale [REDACTED]) e di [REDACTED] e non presso le filiali di [REDACTED].

L'attività compiuta dalla [REDACTED] e che si sostanzia nell'esercizio dell'attività di consulenza prestata in favore di un diverso soggetto che opera nello stesso settore merceologico del precedente datore di lavoro è da ritenersi concorrenziale e costituisce di per sé inadempimento dell'accordo sottoscritto.

L'elemento testuale circa la durata per un periodo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del patto di non concorrenza a decorrere dal 9 marzo 2022 (data di decorrenza delle dimissioni della lavoratrice), consente di affermare che al momento del passaggio a [REDACTED] il patto fosse operativo.

Va ancora ricordato che ai sensi dell'art. 2125 c.c. il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un



corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

Contesta parte resistente la nullità del patto per inadeguatezza del corrispettivo pattuito a fronte del sacrificio richiesto alla dipendente.

Va detto che il patto sottoscritto dalla resistente prevedeva una clausola di durata quinquennale delle pattuizioni in esso contenute dalla data della sua sottoscrizione (2.2.2016), con tacito rinnovo di 5 anni in 5 anni in assenza di recesso di una delle parti formalizzato per iscritto (cfr. patto doc. 12 ricorrente).

Orbene, nessun recesso è stato manifestato dalla resistente prima del termine di scadenza quinquennale (2.2.2021) e comunque compatibilmente alla sommarietà rito si ritiene pienamente congruo e proporzionato al "sacrificio richiesto" il corrispettivo pattuito posto che lo stesso è limitato allo svolgimento dell'attività di consulenza commerciale svolta dalla [REDACTED]. Le mansioni ed attività svolte all'interno di un Istituto di Credito sono ben più ampie rispetto alle mansioni indicate nel patto de quo e la resistente ben avrebbe potuto svolgere altra funzione diversa dalla consulenza in materia finanziaria e di offerta di servizi di investimento e di gestione dei patrimoni.

Pertanto, non è contestato che la [REDACTED] svolgeva mansioni di *Private Banker* prima presso la [REDACTED] e poi presso [REDACTED] (vedi lettera di assunzione).

Non sono condivisibili le censure sollevate dalla resistente circa la validità del patto di non concorrenza sotto il profilo dell'incongruità del corrispettivo e dell'indeterminatezza dell'oggetto patto medesimo.

Per quel che concerne, da ultimo, l'annullabilità del patto perché sottoscritto per l'effetto di vizio del consenso merita evidenziare che la resistente aveva la possibilità di recedere al patto sottoscritto in virtù di clausola espressa e contenuta nello stesso patto prima del rinnovo tacito di ulteriori 5 anni di validità del patto sottoscritto il 2.2.2016.

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, va ricordato che si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso



alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.

Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cass. n. 20305 del 9 ottobre 2015).

Pertanto non è ravvisabile l'ipotesi di vizio del consenso come dedotta dalla resistente.

Tali elementi permettono di ritenere sussistente il *fumus boni iuris* della violazione, da parte della resistente, del patto di non concorrenza.

Sotto il profilo del periculum in mora si osserva che se un considerevole gruppo di clienti in conseguenza del passaggio della ██████████ da ██████████ a ██████████ ha deciso di operare dei disinvestimenti per investire presso quest'ultimo istituto (per la somma complessiva di € ██████████), sussiste un pericolo oggettivo che i disinvestimenti possano riguardare altri risparmiatori, anche in considerazione del cospicuo portafoglio di clienti gestito dalla ██████████ per ██████████: la stessa resistente, infatti, qualifica come irrisorio l'importo indicato dalla Banca rispetto all'ingente portafoglio da lei gestito e pari a ██████████ euro (vedi memoria integrativa 5.7.2022, pag. 6 punto 23).

A ciò deve essere aggiunto il verosimile pregiudizio derivante dalla possibile diffusione di informazioni relative all'organizzazione, agli obiettivi, alle strategie e alle collaudate tecniche di lavoro adottate dal primo istituto, potendo questo incidere non solo sugli aspetti economici dell'impresa, ma altresì sull'avviamento aziendale e sull'immagine commerciale della banca, certamente di difficile determinazione.

Ciò renderebbe assai difficile una quantificazione del danno sia pure in via equitativa nel giudizio di merito, con il rischio, per la ricorrente, di non poter ottenere un'effettiva reintegrazione della situazione giuridica lesa.

Appare quindi pienamente giustificata la richiesta di un intervento in via d'urgenza che inibisca alla ex dipendente ██████████ lo svolgimento di attività di concorrenza,



stante la funzione preventiva che la tutela ex art. 700 c.p.c. assume rispetto ad eventi dannosi i cui effetti, una volta verificatisi, difficilmente potrebbero essere rimossi.

Il ricorso va pertanto accolto e deve essere confermato il decreto emesso ai sensi dell'art. 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c.

Parte resistente, soccombente, va condannata al pagamento in favore di [REDACTED]  
[REDACTED] delle spese del giudizio liquidate in dispositivo.

### PQM

Conferma il decreto emesso ai sensi dell'art. 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c. in data 1 giugno 2022;

condanna parte resistente al rimborso in favore della [REDACTED]

[REDACTED] dei compensi professionali di avvocato liquidati in € [REDACTED]

CU, rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;

Si comunichi alle parti.

Vercelli, 24.8.2022

Il Giudice  
Dott.ssa Patrizia BAICI

